

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RESTAGNO, ANGELILLI, ANGELINI Cesare e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1959

Orario unico di lavoro per alcune categorie di lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — La maturità ed il progresso che caratterizzano i nostri tempi ci portano inevitabilmente verso una generale revisione, in senso unico, dell'orario di lavoro.

Già da tempo nei Paesi economicamente più progrediti, l'orario continuato è stato adottato e va sempre più estendendosi. Esso è da più anni in vigore anche in Italia per i dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali, per i dipendenti delle Aziende municipalizzate e, in parte, anche per quelle parastatali.

Il disegno di legge che sottoponiamo ai vostri suffragi è rivolto ad estendere e a disciplinare l'orario di lavoro continuato a favore dei dipendenti degli Istituti previdenziali ed assicurativi, degli Istituti di credito, degli Enti pubblici e di diritto pubblico.

Un accurato esame della situazione, riflettente gli Enti sopra indicati, ci ha convinti che l'attuazione di questo progetto non potrà recare turbamento alle attività degli Enti stessi. Avremo, anzi, una più razionale funzionalità nel pubblico interesse, poichè la proposta innovazione è il frutto di esperien-

ze effettuate, nonchè è connessa al perfezionamento tecnico e meccanografico realizzato nei differenti settori delle Aziende di pubblico interesse. Inoltre, nello studio di questo problema, si è tenuto doverosamente conto del problema umano e dell'istanza dei lavoratori che sono sempre i più preziosi collaboratori delle Aziende.

Non si pensi che questa proposta possa danneggiare la funzionalità degli Enti, nè privare il pubblico di solleciti servizi; si vuole, invece, nell'armonia dei reciproci interessi, andare incontro alle aspirazioni di ben determinate categorie lavoratrici, per lo più appartenenti al ceto medio.

Si è pensato anche all'utilità di risparmiare ai lavoratori quella fatica fisica e nervosa, che si ripercuote anche nel rendimento, che per le grandi città è costituito dal superamento delle distanze, recando altresì un contributo alla soluzione nel grave problema dei pubblici trasporti.

Intendiamo riferirci al triste spettacolo pluriquotidiano dell'attesa e dell'assalto ai tram e agli autobus, sempre superaffollati entro i quali la gente si pigia all'inverosimile.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè si può trascurare, infine, il fatto della spesa che gli interessati verrebbero a risparmiare.

Ciò premesso, è da tener presente che l'orario unico consentirebbe ai lavoratori una maggiore serenità e darebbe loro il tempo necessario per aggiornarsi e perfezionarsi professionalmente, e per dedicarsi con maggiore impegno alla famiglia e alla soluzione di quei problemi morali, economici e civili ad essa connessi.

Si tratta, come appare chiaramente, di un problema di notevole importanza che va affrontato senza pregiudizi, poichè l'esperienza ci dimostra che — superate alcune difficoltà iniziali — le riforme di orari hanno sempre prodotto benefici effetti.

Si è osservato che certi Istituti non sarebbero in grado di sopportare i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'orario

unico. Ci sia consentito di non condividere dette opinioni che sono oltremodo pessimiste.

D'altra parte nelle banche e in altri Enti, l'orario estivo continuato, già applicato da qualche anno (e recentemente prorogato) non ha dato luogo a inconvenienti, nè a lagnanze da parte del pubblico.

Va, infine, rilevato che con questo disegno di legge, nel reprimere l'abuso delle prestazioni di lavoro a carattere straordinario e nell'eliminare la possibilità di casi di doppia occupazione, si compie opera sociale recando anche un valido contributo nella lotta contro la disoccupazione.

Onorevoli colleghi, vi abbiamo succintamente esposto i fatti e le ragioni per cui siamo pervenuti al presente disegno di legge, e confidiamo nella vostra adesione per la sua attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orario normale di lavoro per i dipendenti degli Istituti di previdenza e di assicurazione, degli Istituti di credito, degli Enti pubblici e di diritto pubblico, è unico, ed è fissato in 38 ore settimanali, ripartibili in 6 ore giornaliere per tutti i giorni feriali, con un unico ritorno settimanale pomeridiano di 2 ore.

Art. 2.

È fatto divieto agli Istituti ed Enti di cui all'articolo 1 di richiedere prestazioni di lavoro straordinario con carattere di continuità; per esigenze urgenti e temporanee, potrà consentirsi, eccezionalmente, il lavoro straordinario nella misura massima di 2 ore giornaliere, semprechè vi sia fra le due prestazioni un adeguato intervallo.

Al personale è proibito di assumere altri impieghi retribuiti presso Aziende od Enti sia pubblici che privati.

Art. 3.

L'attuazione dell'orario unico non può comportare riduzione alcuna delle retribuzioni nonchè alle altre competenze che costituiscono l'emolumento globale dei lavoratori.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione delle suddette norme è devoluta agli Ispettorati del lavoro. Occorrendo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero vigilante dei rispettivi Enti, ed il Ministero dell'interno, prenderanno opportuni accordi per la stretta osservanza delle presenti norme.

Art. 5.

Le infrazioni alle norme di cui sopra da parte degli Enti indicati all'articolo 1, sono punite con l'ammenda di lire 2.000, elevabile, in caso di recidiva entro un anno a lire 10.000 da conteggiarsi sul complessivo numero dei dipendenti di ogni singola impresa.